



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE MONOCRATICO PER LE PENSIONI

Dott. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 429/2020

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **65363** del registro di segreteria, depositato in data 19 gennaio 2018, proposto dal signor **G. C.**, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Rizzo ed Andrea Vadalà, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via viale Regione Siciliana n. 2396, presso lo studio del dott. Carmelo Dublo;

CONTRO

- **I.N.P.S.** (gestione ex INPDAP), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito, p.e.c: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Gino Madonia, p.e.c: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Palermo presso l'avvocatura regionale dell'istituto sita in via M. Toselli n. 5;

avverso

“la nota INPS n. OMISSIS, a firma del responsabile dott. Di Bella, con cui l'Ente ha trasmesso l'atto n. OMISSIS di conferimento di nuova pensione diretta di anzianità, calcolata con il sistema misto nella inferiore misura annua lorda di € 26.610,46”;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Visto l'art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 20/2020;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Il sig. G. chiede con il presente ricorso di accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico calibrato sulla retribuzione pensionabile del dirigente sanitario di I livello non medico, previa disapplicazione o annullamento di ogni atto contrario, liquidandolo nella misura annua lorda di € 33.045,42, o nella diversa misura da accertarsi in esito a disponenda CTU contabile, con corresponsione della differenza delle precedenti rate non adeguate pari ad € 6.434,96 annui lordi (€ 536,24 lordi mensili), a decorrere dal 1.6.2017, o nel diverso importo che sarà determinato all'esito di disponenda CTU; di dichiarare l'effetto liberatorio di eventuale pagamento contributivo a ente pubblico diverso da quello titolare del rapporto assicurativo; in via subordinata, in caso di rigetto delle precedenti domande, di ritenere e dichiarare il diritto a ripetere dall'INPS la differenza tra quanto indebitamente versato per contributi previdenziali trattenuti mese per mese dalle buste paga sulla retribuzione del dirigente nella misura versata in eccedenza rispetto alla retribuzione della categoria C, condannando l'amministrazione a versare tale differenza nella misura di € 30.000,00 per le quote versate in più o nella diversa misura ritenuta da CTU; in via istruttoria, chiedeva che venisse disposta CTU per determinare il trattamento pensionistico spettante sulla scorta del *petitum* rassegnato nonché, per la domanda subordinata, CTU per quantificare gli importi versati in eccedenza a titolo di contributi previdenziali sulla posizione del dirigente sanitario dal 1.7.1998 alla quiescenza e, ove occorra, ordinare alla resistente

la produzione in giudizio degli estratti contributivi per il medesimo periodo.

L'odierno ricorrente rappresentava che quale dipendente dell'Università degli studi di Messina, in servizio presso l'A.O.U. Policlinico "G. Martino" era equiparato economicamente al dirigente sanitario di I livello (ex nono livello sanitario), in applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, in seguito alla sentenza del Tribunale di Messina n. 2023/2008, confermata in Appello (sentenza n. 832/2010) e in Cassazione (sentenza n. 12908/2013). Collocato in quiescenza dal 1° luglio 2017, l'INPS conferiva la pensione al medesimo nella misura annua lorda di € 33.045,42 (di cui € 10.510,87 quale prima quota pensione, € 3.442,50 quale seconda quota pensione ed € 19.092,05 quale terza quota di pensione).

Il ricorrente, rammentato in diritto che è andato in pensione con il sistema "misto" e che l'importo della pensione, per la parte concernente il sistema retributivo (anzianità maturata al 31 dicembre 2011), si compone di due quote, ex art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992, e precisamente:

- quota A) determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla retribuzione pensionabile alla cessazione (ultimo stipendio);

- quota B) determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 10 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni;

deduceva che l'INPS avrebbe errato la base di riferimento per il calcolo della prima quota, prendendo una retribuzione più bassa di quella percepita e determinando un decremento nella pensione; segnatamente, per la prima quota di pensione, calcolata con il sistema retributivo, la retribuzione

pensionabile alla cessazione presa in considerazione dall'INPS era pari ad €

25.598,08 (retribuzione universitaria) senza tenere conto della retribuzione

pensionabile alla cessazione calcolata secondo i parametri di legge sopra

indicati e specificata dalla stessa A.O.U. nel foglio di calcolo pensione

allegato in atti in € 42.230,99 (retribuzione sanitaria in concreto erogata ed

asseritamente costituita da trattamento fondamentale).

Lamentava, in particolare, che l'INPS avrebbe dovuto tener conto

dell'indennità perequatrice ex art. 31 D.P.R. 761/79, poiché concorrerebbero

a formare la prima quota di pensione tutte le voci facenti parte del

trattamento fondamentale goduto.

Ai fini del calcolo della prima quota emergeva, invece, che sarebbe stato

utilizzato come importo di retribuzione pensionabile alla cessazione la

retribuzione di € 26.376,00 e non quella erogata al dipendente quale

dirigente sanitario non medico in virtù dell'inquadramento conseguito alla

referita sentenza. Reclama, in definitiva, il diritto di ritenere utile, per la

determinazione di tutte le quote pensioni, compresa la prima, la retribuzione

pensionabile alla cessazione del dirigente sanitario, ovvero € 42.230,99

secondo quanto in effetti versato ed indicato dalla stessa A.O.U. Policlinico

nei suoi modelli di calcolo in atti, e per l'effetto pretende un trattamento

pensionistico annuale lordo di 33.045,42 di cui € 10.510,87 quale prima

quota pensione, € 3.442,50 quale seconda quota pensione ed € 19.092,05

quale terza quota.

Inoltre, il ricorrente affermava di aver versato i contributi previdenziali

calcolati sulla retribuzione da dirigente, con ingiustificato arricchimento

dell'INPS in considerazione del fatto che il trattamento pensionistico non

corrisponderebbe ai contributi versati. Per essi, infatti, chiedeva il rimborso nel caso di rigetto delle domande formulate col ricorso.

II. Con memoria depositata in data 29 ottobre 2019 si costituiva l'INPS, contestando le pretese vantate dal ricorrente. La difesa dell'INPS reputava corretta la considerazione dell'indennità ex art. 31 D.P.R. 761/79 nel calcolo della quota B della pensione, atteso che:

i) le voci pensionabili in quota A sono oggetto di riserva di legge e non possono, pertanto, essere valutate a meno che una disposizione di legge non ne preveda la computabilità;

ii) quanto alla indennità di perequazione, la norma di riferimento per il personale non docente è l'art. 1 della legge 15 maggio 1974 n. 200 (c.d. indennità piccola De Maria) che non è stata incisa, a differenza di quella che attiene ai docenti universitari, dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 126 del 24 maggio 1981 che ha stabilito l'illegittimità dell'art. 31 del d.p.r. laddove prevede la non utilità ai fini previdenziali dell'indennità;

iii) il ricorrente è cassato dal servizio con l'inquadramento giuridico di area C (ex collaboratore tecnico VIII qualifica) e, pertanto, l'indennità c.d. piccola De Maria è valsa unicamente a equiparare il trattamento stipendiale a quello del personale sanitario inquadrato nel IX/X livello secondo la tabella di equiparazione di cui al D.I. del 1982 senza che il dipendente (dell'Università) acquisisse il relativo inquadramento giuridico;

iv) quale dipendente dell'Università di Messina, iscritto ai fini pensionistici alla Cassa Stato (CTPS) la retribuzione da prendere a riferimento è quella relativa alla qualifica posseduta, e al riguardo l'Azienda Universitario

Ospedaliera ha un preciso obbligo di asseverare correttamente non solo gli

anni di servizio ma anche gli emolumenti da valorizzare ai fini della

retribuzione parametro della prestazione pensionistica;

v) l' INPS di Messina, nel lavorare le singole posizioni previdenziali quali

risultanti dai documenti (stato di servizio PA04) predisposti ed inviati dal

Policlinico di Messina, afferenti il personale universitario che aveva prestato

attività di lavoro presso l'Azienda, ha rilevato un errore nella indicazione

della retribuzione utile che si riverberava nella successiva determinazione

della misura delle prestazioni previdenziali, essendo stati equiparati i

trattamenti pensionistico dei professori universitari che prestavano servizio

come medici presso le strutture sanitarie con quelli degli appartenenti alla

cat. C nell'ambito della Amministrazione di appartenenza (operatori di

laboratorio tecnici, assistenti biologi);

vi) le voci di cui all'indennità di perequazione non fanno parte per il

personale di comparto, a differenza dei medici professori universitari che

hanno lo *status* di dirigente, della retribuzione fondamentale e non potevano

essere inseriti in tale voce.

Sostiene, inoltre, che i contributi versati in favore del ricorrente sarebbero

stati correttamente e utilmente versati e non vi sarebbe quindi diritto a

nessun rimborso. Pertanto, l'INPS concludeva chiedendo il rigetto del

ricorso e la dichiarazione della correttezza della liquidazione effettuata in

ordine alla pensione in questione.

III. All'udienza del 7 novembre 2019 l'avv. Vadalà si riportava al ricorso

introduttivo, ripercorreva la vicenda relativa all'indennità, contestava le

difese dell'INPS, ribadendo che la giurisprudenza e la prassi della medesima

INPS riconoscono la valutazione in quota A dell'indennità in questione (a tal ultimo riguardo produce anche la circolare n. 1281 del 29.3.2019), e insisteva, quindi, per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Madonia richiamava le argomentazioni del proprio atto difensivo.

III. A. All'esito dell'udienza, in camera di consiglio, veniva adottata un'ordinanza comunicata alle parti, con la quale, rilevata la diversità fra le affermazioni rinvenute nell'estratto del sito INPS e la memoria della stessa, si rinviava la causa all'udienza del 14 gennaio 2020 e si chiedeva all'INPS di fornire dettagliata relazione nella quale fossero illustrati i criteri utilizzati per le determinazioni delle due quote A e B della pensione nel caso di dipendenti dell'università in servizio presso le cliniche universitarie o aziende ospedaliere universitarie, con particolare riferimento alla indennità ex art. 31 D.P.R. 761/79 e a quella ex art. 1 della legge n. 200/1974 (c.d. indennità piccola De Maria), assegnando termine per il deposito 20 giorni prima dell'udienza ed assegnando alla controparte termine per il deposito di controdeduzioni 10 giorni prima dell'udienza.

III. B. In esecuzione della citata ordinanza, l'INPS ed il ricorrente depositavano apposite memorie e documentazione, con le quali ripercorrevano la questione giuridica oggetto di questo giudizio. L'INPS illustrava i contenuti delle prassi dell'INPS in materia, sostenendo che non vi fosse alcuna contraddizione tra gli indirizzi operativi forniti e l'applicazione al caso di specie degli stessi, ribadendo le ragioni per l'esclusione della spendibilità in quota A della indennità ospedaliera a favore del dipendente privo di qualifica dirigenziale nel comparto statale di appartenenza. Il ricorrente replicava altresì alle deduzioni dell'INPS e ribadiva le ragioni

illustrate in ricorso, affermando che l'indennità perequativa afferisce a un trattamento fondamentale e a voci fisse e ricorrenti, e che l'inserimento in quota A della stessa è confermata dal messaggio INPS n. 1281 del 29 marzo 2019, dalla circolare INPDAP n. 1 del 25.1.2005 allegato a detto messaggio e dalla nota operativa n. 18 del 4.4.2005 (a sua volta allegata alla circolare citata), ed ancora nella nota operativa INPDAP n. 3 del 2.2.2009 e nella circolare n. 23/2004.

IV. All'udienza del 14 gennaio 2020, le parti illustravano in modo approfondito il contenuto delle note depositate in adempimento dell'ordinanza disposta in seguito alla precedente udienza e si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi. Segnatamente, l'avv. Vadala, dopo avere citato varia giurisprudenza di questa Corte argomenta riportandosi a quanto in memoria precisando che l'asserita disparità di trattamento tra il personale del comparto, odierno ricorrente, e i docenti medici non è riscontrabile nelle fonti normative; si riportava all'allegato decreto interministeriale del 9. 11 1982; richiama le voci tabellari declinate negli art. 33 e 35 dei CCNL prodotti in giudizio e sostiene che la contrattazione collettiva vale ai fini della qualificazione del trattamento attribuito, insistendo nel ricorso e chiedendone la decisione. L'avv. Norrito replica ed argomenta riportandosi a quanto in memoria; evidenzia che il trattamento fondamentale da prendere a riferimento è solo quello corrispondente all'inquadramento in Cassa Stato; che il CCNL non è inderogabile ai fini del trattamento di quiescenza e che i modelli PA04 sono modelli prestampati, prodotti automaticamente, in cui si distingue solo tra retribuzione fondamentale e accessoria senza dare contezza della

elaborazione delle singole voci.

IV. A. All'esito dell'adunanza, il Giudice, rilevato che, anche alla luce della documentazione prodotta e delle deduzioni offerte dalle parti, occorresse acquisire ulteriori chiarimenti in ordine alla valorizzazione ai fini pensionistici, nell'ambito della c.d. indennità ospedaliera, di voci afferenti le indennità di posizione e di risultato nonché di ulteriori voci di natura controversa attribuite al ricorrente, come emerge dalle buste paghe da ultimo allegate dal ricorrente medesimo e dal contraddittorio tra le parti ordinava (cfr. ordinanza n. 13/2020) all'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina e all'I.N.P.S. di fornire chiarimenti in ordine ai seguenti elementi di fatto controversi e non sufficientemente evidenziati nei modelli PA04 prodotti:

i) se e in quale misura all'interno della retribuzione attribuita al ricorrente, e segnatamente della componente "ospedaliera", siano state inserite singole voci stipendiali afferenti indennità di posizione e di risultato proprie della qualifica dirigenziale ospedaliera,

ii) se e in quale misura tali voci siano state valorizzate ai fini pensionistici e, segnatamente, ai fini dell'inserimento nella c.d. quota A della pensione;

rinviano, al contempo, la causa all'udienza del 16 aprile 2020.

IV. B La superiore ordinanza (n. 13/2020) veniva riscontrata dall'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina con nota del 18 febbraio 2020 producendo il prospetto di calcolo della indennità perequativa contenente le voci stipendiali prese in considerazione, e precisando viepiù che le voci indennità di posizione conglobata e indennità di risultato conglobata rappresentano una voce stipendiale stabile. In particolare, l'amministrazione distingue:

a) la retribuzione universitaria erogata al dipendente valida in quota A e maggiorata del 18% (€ 16.074,24 sul totale di € 23.809,44);

b) indennità integrativa speciale ospedaliera “più favorevole” erogata al dipendente valida in quota A e NON maggiorata del 18% (€ 6.630,41);

c) la c.d. “integrazione ospedaliera”, reputata valida in quota A e NON maggiorata del 18% (€ 16.632,96) erogata al dipendente pari alla differenza tra il trattamento sanitario e l’intero universitario (€ 40.442,40 meno € 23.809,44) così determinata:

Aziendale (sanità)

a) stipendio Sanità	€	26.839,20
b) attiv pagam IVC ospedaliera	€	463,20
c) Retribuzione posizione conglobata	€	5.578,80
d) I.I.S. SANITA'	€	6.630,36
d) Retribuzione Risultato conglobata	€	930,84
TOTALE (A)	€	40.442,40

Universitario

a) stipendio classe iniziale	€	15.234,60
b) Retribuzione individuale anzianità	€	280,92
c) IIS CONGLOBATA	€	6.545,28
d) importo DPR 319/90 a 16 4c.	€	208,08
e) Rateo di classe o scatto	€	46,80
f) Importo DPR 319/90 a. 16. 1c	€	140,52
g) attivazione pagamento IVC	€	163,32
h) valore inde di Ateneo	€	1.189,92
TOTALE (B)	€	23.809,44

Differenza

differenza (A-B)	€	16.632,96
-------------------------	----------	------------------

d) totale Retribuzione fisse e continuative modello PA04: € 39.337,61.

L’Azienda ospedaliera Universitaria precisa altresì che:

- i valori sono espressi per 12 mensilità;

- gli emolumenti di cui ai superiori punti (retribuzione universitaria, indennità integrativa speciale e differenza ospedaliera), limitatamente alle voci fisse e continuative, sono valorizzate in quota A;

- la retribuzione di posizione conglobata e la retribuzione di risultato conglobata contrattualmente fanno parte del trattamento tabellare ospedaliero.

- il modello PA04 è stato compilato “in ossequio di quanto normativamente previsto ed in ossequio delle circolari INPS in materia”

V. A seguito della legislazione emergenziale in materia di COVID (cfr. in particolare gli articoli 83, 84 e 85 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e l’articolo 36 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020) la trattazione del giudizio, già fissata al 16 aprile 2020, è stata rinviata, giusta istanza dell’INPS, dapprima al 7 maggio 2020 e, quindi, al 7 luglio 2020.

VI. In prossimità dell’udienza del 7 luglio 2020 ai fini della trattazione cartolare della causa, ex art. 85, co. 5, del d.l. n. 18/2020, la difesa del ricorrente depositava note e documentazione, in cui ripercorreva la citata ordinanza e la ricostruzione normativa già illustrata nelle precedenti difese, e forniva precisazioni rispetto a quanto riferito dall’Azienda ospedaliera universitaria nella nota di riscontro all’ordinanza.

In particolare, la difesa ribadiva che le voci “*indennità di posizione conglobata*” e “*indennità di risultato conglobate*” sono state per l’appunto conglobate nello stipendio tabellare ai sensi dell’art. 41, comma 2, del CCNL 2002-2005, area III, rubricato “*nuovo stipendio tabellare dei dirigenti*”, di cui produceva copia, tant’è che i successivi CCNL (2004-2005 e 2008-2009) indicano semplicemente la voce tabellare complessiva; anche l’IIS indicata dall’AOU distintamente dallo stipendio tabellare come voce a sé stante, è conglobata allo stipendio biennio 2008-2009 a tutti gli effetti per espressa previsione del CCNL.

Ciò precisato, aggiunge che tutti gli emolumenti pagati dall’AOU al dipendente sono stati erogati per la sussistenza (accertata in via amministrativa o giudiziale) dei relativi presupposti di legge, e che essi non

sono sindacabili innanzi alla Corte dei conti né sono stati contestati dall'INPS.

Ribadisce altresì che nel sistema equiparativo ex art. 31 del DPR n. 761/79 nessun emolumento sanitario (dallo stipendio alla retribuzione di risultato) è legato al possesso della qualifica ospedaliera, ma discende dal possesso della qualifica universitaria come sancito dalle SS.UU. nella sentenza n. 8521 del 2012; il personale dirigenziale equiparato riceve ogni voce sanitaria, comprese quelle in questione, in virtù dell'art. 31 citato, per il servizio in concreto prestato presso l'AOU.

Quindi, passate in rassegna le note operative INPS, la difesa insiste nelle domande, difese ed eccezioni spiegate negli atti e verbali di causa.

Le deduzioni vengono richiamate altresì nelle note autorizzate per la trattazione cartolare, depositate 2 luglio 2020, in cui la parte conclude per l'accoglimento del ricorso.

VI. All'udienza del 7 luglio 2020 la causa era posta in decisione senza discussione orale ai sensi dell'art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020, come convertito nella legge n. 27/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a conseguire un trattamento pensionistico calibrato sulla retribuzione pensionabile del dirigente sanitario di I livello, per effetto del godimento, in costanza del rapporto lavorativo e all'atto del collocamento in quiescenza, di una indennità perequativa (c.d. indennità ospedaliera o De Maria) già ritenuta pensionabile dalla Corte costituzionale.

Il ricorrente lamenta che ai fini del calcolo della prima quota sarebbe stato

utilizzato come importo di retribuzione pensionabile alla cessazione l'importo di € 26.376,00 pari all'inquadramento universitario e non la retribuzione erogatagli quale *"dirigente sanitario non medico"* in virtù del riconoscimento del riferito inquadramento conseguito a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro.

In definitiva, si tratta di accertare se e in quale misura debba ritenersi utile ai fini pensionistici, segnatamente ai fini della determinazione della c.d. quota A, la retribuzione alla cessazione del dirigente sanitario, ovvero € 42.230,99 che, secondo quanto allega il ricorrente nel libello introduttivo, sarebbe indicato dalla stessa A.O.U. Policlinico nei suoi modelli di calcolo in atti, e, per l'effetto, se il ricorrente, come sostenuto, ha diritto a conseguire un trattamento pensionistico annuale lordo di 33.045,42, di cui € 10.510,87 quale prima quota pensione, € 3.442,50 quale seconda quota pensione ed € 19.092,05 quale terza quota.

Il ricorrente afferma, in subordine, di aver versato i contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione da dirigente, con ingiustificato arricchimento dell'INPS in considerazione del fatto che il trattamento pensionistico non corrisponderebbe ai contributi versati.

2. Ai fini della decisione sul diritto al trattamento di quiescenza preteso dal ricorrente occorre muovere da talune necessarie premesse ricostruttive con riferimento, da un lato, al sistema di calcolo delle pensioni, avendo particolare riguardo al principio cardine sancito dall'art. 43 del d.p.r. n. 1092 del 1973, e, dall'altro lato, alla peculiare natura della c.d. indennità ospedaliera, di modo da individuare, sulla scorta di dette premesse, se ed entro quali limiti può ritenersi pensionabile l'"integrazione ospedaliera"

goduta in costanza di rapporto di lavoro dall'odierno ricorrente.

2.1 Ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al

31.12.1995, la pensione viene calcolata col sistema retributivo per l'anzianità

fino al 31.12.2011 e col sistema contributivo per l'anzianità maturata a

decorrere dal 01.01.2012;

- il sistema retributivo è disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. 503/1992 e tale

norma aveva previsto la distinzione della pensione in due quote, c.d. quota A

e c.d. quota B, riferite rispettivamente alle anzianità contributive maturate

prima e dopo il 1° gennaio 1993;

- in particolare, la base pensionabile sulla quale calcolare la c.d. "quota A",

relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992,

doveva determinarsi secondo la normativa vigente a tale data;

- l'individuazione degli emolumenti che compongono la base pensionabile

da aumentare del 18%, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o

indennità pensionabili integralmente percepiti, deve avvenire nel rispetto dei

principi di tassatività e nominatività, chiaramente espressi nell'ultimo

comma dell'art. 43 del DPR 1092/1973, ove è prescritto che *"agli stessi fini,*

nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere

considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda

espressamente la valutazione nella base pensionabile"; sul punto, si

rammenta, solo per completezza, che la "base pensionabile" da maggiorare

del 18% è voce pensionistica differente dalla "base di computo" della

pensione, comprensiva anche degli altri assegni pensionabili, nel senso che

non può desumersi dalla qualificazione dell'assegno come "pensionabile"

l'inserimento dello stesso nella "base pensionabile"» (così Appello, sez. I, n.

346/2017);

- la “quota B”, riguardante le anzianità contributive successive al 1° gennaio 1993 deve, invece, essere quantificata sulla base della media degli emolumenti percepiti in un periodo di riferimento, determinato secondo i criteri indicati dallo stesso d.lgs. n. 503/1992;

- con la legge n. 335/1995 la distinzione fra le quote A e B della pensione ha mantenuto rilevanza solo per l’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di trattamenti di quiescenza da liquidarsi ancora, parzialmente o totalmente (art. 1, commi 12 e 13), con il sistema retributivo;

- i trattamenti accessori sono divenuti pensionabili dal 1° gennaio 1996, per effetto della disposizione di cui all’art. 2, co. 9, della legge n. 335/1995, il quale ha previsto che tutte le voci accessorie percepite dal dipendente pubblico, a titolo retributivo, nel rapporto di lavoro, entrano a far parte della base che concorre alla determinazione dell'importo della pensione, nella misura prevista dal comma 10 e utilizzata secondo quanto disposto dal comma 11 dello stesso art. 2 per la sola quota indicata dall’art.13, comma 1, lettera B, del d. lgs. n. 503/1992, vale a dire della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite dopo il primo gennaio 1993, calcolate, secondo le norme dello stesso decreto, in quota “B”.

- quest’ultima previsione è perfettamente coerente con il principio di tassatività sancito dall’art. 43 del d.p.r. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità.

- il principio della tassatività e nominatività degli emolumenti pensionabili,

introdotto dall'art. 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, opera, infatti, nel contesto di gradualità previsto dal legislatore del 1995 per l'introduzione nell'ordinamento pensionistico del nuovo regime e preclude la computabilità in pensione di analoghi trattamenti accessori con la motivazione specifica di non assimilabilità di detti emolumenti allo stipendio o alle voci espressamente e specificamente previste con disposizioni legislative: il che rende irrilevante, d'altronde, qualsiasi riferimento ai parametri di fissità e continuità nell'erogazione degli emolumenti;

- in definitiva, i trattamenti accessori sono divenuti pensionabili solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9 e 10, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo un criterio che, comunque, fa del citato art. 43 e del principio di tassatività in esso contenuto il perno principale intorno al quale ruota tutto il meccanismo della determinazione della base pensionabile in questione (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 54 del 2006).

2.2. Per quanto riguarda, invece, la natura giuridica della indennità ospedaliera occorre, in sintesi, richiamare quanto segue.

2.2.1. La legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4 stabilì che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità De Maria).

La legge 15 maggio 1974, n. 200, art. 1 estese tale indennità al personale non medico (cd. indennità piccola De Maria).

Il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all' art. 31 stabilì l'erogazione della indennità perequativa per il personale universitario docente.

È poi intervenuto l'articolo 6 del D. Lgs. n. 517/1999 che ha mutato il sistema di equiparazione del trattamento loro spettante sostituendo di fatto l'articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Il decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, stabilì, quindi, che per il personale universitario non medico la corrispondenza con quello in servizio presso le unità sanitarie locali avvenisse secondo le indicazioni contenute nella tabella D allegata al medesimo decreto (art. 7).

Tale equiparazione venne poi rimandata ai CCNL che, con la privatizzazione del pubblico impiego, subentrarono nella disciplina del rapporto di lavoro limitatamente ad alcuni aspetti fondamentali quali, tra quelli in questa sede rilevante, gli inquadramenti in qualifiche e livelli, il sistema della retribuzione non tabellare e la declaratoria delle mansioni.

L'art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 1998-2001 del personale delle Università, nelle more della definizione di una tabella nazionale di equiparazione, conferma l'attribuzione delle indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761/79.

Il CCNL 27 gennaio 2005, del comparto del personale delle università per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, all'art. 28 (personale che opera presso le A.O.U.), pur non recando una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del CCNL dell'Università e quelle previste dal CCNL della sanità, ha operato un inquadramento giuridico in fasce A.O.U., dalla IV alla IX, delle categorie

economiche e profili professionali riscontrabili nel SSN.

L'articolo 28 ha, infatti, previsto che: (comma 1) *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all'art. 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002, e il personale dipendente dalle Università così come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella ”*; (comma 6) *Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.*

Dette corrispondenze sono state, poi, aggiornate e modificate dall'art. 64 del CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007.

2.2.2. La giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 16 maggio 1997, n. 136) ha ben messo in luce che la peculiarità natura di tale voce: *“L'indennità c.d. De Maria prevista dagli art. 4 l. 25 marzo 1971 n. 213, 31 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e 102 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, per i docenti universitari in servizio presso cliniche o istituti convenzionati non ha un contenuto corrispettivo dell'attività assistenziale da loro prestata, oltre quella didattica (tenuto anche conto che non si può parlare di lavoro*

supplementare o aggiuntivo alla docenza), ma esprime un semplice carattere perequativo, essendo finalizzata soltanto ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità, funzione perequativa, anzi, estesa dal d.P.R. n. 761 del 1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie.”

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2153/2001), dopo avere richiamato la citata giurisprudenza costituzionale evidenzia: *[Ne consegue] che, come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, occorre, in sede di raffronto, tener conto di tutte le voci stipendiali e non che concorrono a costituire il trattamento economico del personale universitario, compresi, quindi, gli assegni non pensionabili (v. il citato parere 1° marzo 1995, n. 233).*

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione coglie attentamente tale distinzione laddove afferma che *“L’indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall’art. 1 della legge n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo”* (Cass. SS.UU. n. 9279/2016; in termini cfr. Cass., sez. lavoro, n. 5510/2018, n. 7737/2018 nonché, in precedenza Cass. n. 12908/2013).

“In altre parole – come testualmente affermato dalle Sezioni Unite - l'intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la ratio legis dell'art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità (appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall'inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale”.

Tali consolidati assunti confermano che l'indennità De Maria, quale trattamento meramente perequativo di natura economica, ha carattere variabile e dinamico, ed è certamente inidoneo a fondare un mutamento dello status giuridico o un superiore inquadramento del lavoratore che ne beneficia. Di tale considerazione occorre tenere conto ove si pretenda di predicare la spendibilità ai fini previdenziali, quale effetto di detta equiparazione, di voci stipendiali proprie dello status dirigenziale o che presuppongono il concreto incardinamento in funzioni direttive dirigenziali.

2.3. Infine, fermo restando che le prassi applicative dell'INPS non assumono portata dirimente, pacifica è la circostanza che dall'estratto dal sito internet dell'INPS, in relazione ai docenti delle università, risulta che nella determinazione della quota A vengono incluse alcune voci maggiorate del 18% e altre non maggiorate del 18%, fra le quali l'indennità in contestazione, e che di uguale tenore è la circolare 25 gennaio 2005 n. 1

dell'INPDAP nonché la circolare n. 1281 del 29 marzo 2019 da ultimo prodotta dal ricorrente; cionondimeno, non pare debba riscontrarsi alcuna contraddittorietà nell'ambito delle circolari e delle prassi applicative dell'INPS - ancorché le stesse non appaiono chiarire in maniera esaustiva la materia - atteso che il principio che può trarsi e che viene ribadito nelle varie circolari (da ultimo cfr. messaggio 29 marzo 2019 n. 1281) è quello in base al quale il nuovo sistema di integrazione riconosce al personale universitario in commento (ossia *“professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliere universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517”*), impegnato anche in attività assistenziale, il diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, i trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL dei dirigenti del S.S.N.; segnatamente, 1) un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d'incarico (c.d. indennità di posizione), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. lgs. n. 517/1999; 2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale (c.d. indennità di risultato), valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 517/1999; precisando, però, che mentre il primo va considerato come una componente della retribuzione fondamentale e conseguentemente valutato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 503/1992, nella quota A del trattamento di pensione del personale di cui trattasi (ciò in relazione alla funzione perequativa del compenso in questione tra il trattamento economico fondamentale del personale del SSN e il trattamento stipendiale attribuito al

personale universitario, che presta servizio nelle strutture sanitarie per effetto delle convenzioni), viceversa, il trattamento aggiuntivo, di cui al punto 2), così come la c.d. indennità di esclusività, in quanto soggetti a variazione in relazione ai risultati conseguiti, sono da valutarsi nella quota B del trattamento di pensione.

Occorre però tenere in debito considerazione che tale indicazione è disposta dall'INPS *“in analogia a quanto attuato per le altre categorie di personale dirigente del settore statale al quale si applicano le disposizioni dei CCNL”*.

Sarebbe, pertanto, fuorviante pretendere che tali indicazioni abbiano utilità dirimente al fine di orientare l'interprete in ordine alla diversa questione, sottoposta all'odierno scrutinio, relativa alla più corretta valorizzazione ai fini pensionistici della *“indennità c.d. piccola De Maria”* laddove quest'ultima includa voci di trattamento stipendiale pertinenti a uno status giuridico dirigenziale avulso dalla qualifica posseduta dal personale universitario, come ad esempio le c.d. indennità di posizione conglobata e di risultato conglobate.

3. Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la domanda del ricorrente possa trovare solo parziale accoglimento nei termini di seguito precisati.

3.1. L'art. 31 del D.P.R. n. 761/79, prevede *“una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”*.

La sentenza n. 126/1981 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui stabilisce che tale indennità, identica a quella già preveduta dall'art. 4 secondo comma della legge 25 marzo 1971, n. 213, non è utile ai fini previdenziali ed assistenziali con riferimento ai professori universitari svolgenti funzioni di primario ospedaliero.

La giurisprudenza di questa Sezione, ha ritenuto che l'indennità ex art. 31 del DPR 761/1999 *“pur consentendo la sola equiparazione economica senza mutamento della qualifica giuridica del dipendente, veniva goduta in modo continuativo e nei contratti collettivi nazionali del comparto università (quadriennio normativo 2006-2009 ed economico 2006-2007, art. 83) inserita nel trattamento fondamentale della retribuzione del personale dell'università”* e che da ciò *“si deduce che le considerazioni sulla pensionabilità dell'indennità valgono anche per il personale non dirigente”*, affermando quindi che *“l'indennità ex art. 31 DPR 761/79 deve essere considerata pensionabile, nel senso che entra nella base di computo della pensione in quota A. La stessa indennità non rientra però nella base pensionabile da maggiorarsi del 18 % prevista dall'art. 43 DPR 1092/1973, come modificato dall'art. 15 L. 177/1976. Non deve essere computata in quota A, ove ci fosse, solo l'eventuale parte di indennità legata al risultato”* (sentenza n. 579/2019). A tale precedente si sono conformate successive decisioni di questa Sezione, richiamate anche dal ricorrente (sentenze nn. 173-174-175-176 del 2020, nn. 131 e 132 del 2020 e la n. 262/2020).

A parere di questo Giudice, la peculiare ed ambigua natura della indennità c.d. piccola De Maria, impone però un'attenta valutazione del tema

controverso, non potendosi trascurare che il trattamento retributivo e previdenziale dei professori universitari o del personale dirigenziale è intimamente differente da quello del personale non dirigenziale.

3.2. Ora, è assodato che ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la materia della pensionabilità degli emolumenti non rientra tra quelle disciplinabili dalla contrattazione collettiva, per cui ogni riferimento a quest'ultima non è rilevante ai fini dell'inclusione nella quota "A" di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (*cfr. Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'appello 20 luglio 2017, n. 502; Sezione Prima Centrale d'appello 2 gennaio 2017, n. 4*), principio di cui la difesa dei ricorrenti è ben consapevole laddove precisa che alla fonte contrattuale occorre bensì riferirsi per individuare il trattamento fondamentale e le voci aventi carattere di fissità e continuità.

Altrettanto pacifico è che l'indennità De Maria - la cui natura, origine e complessa evoluzione è stata prima descritta - deriva dall'applicazione di un sistema perequativo meramente economico che trova titolo e regolazione nelle fonti legali e negoziali senza determinare un inquadramento in senso tecnico o l'acquisizione di una qualifica dirigenziale in capo a chi ne è privo.

Le corrispondenze funzionali disposte da atti pattizi e non di rango primario hanno, infatti, valenza esclusivamente per il trattamento economico attribuito in attività lavorative mentre la materia pensionistica è, come si è detto, riservata alla legge talché le disposizioni tassative che individuano le voci utili ai fini pensionistici, e in primis la nozione da prendere a riferimento a norma dell'art. 43 del DPR 1092/1973, non potrebbe essere indiscriminatamente determinata dall'applicazione delle tabelle equiparative

del D.I. del 1982 e dalle disposizioni dei CCNL che le hanno rinnovate.

Il trattamento di quiescenza dei lavoratori è bensì coerentemente diversificato sia in ragione del differente comparto di appartenenza, sia, del tutto legittimamente e razionalmente, in base alle diverse disposizioni che regolano il trattamento del personale dirigenziale e ne differenziano struttura e contenuti rispetto a quello non dirigenziale.

Nel caso di specie, non può essere trascurato che il ricorrente era inquadrato nella VII qualifica, poi livello C, del comparto statale di appartenenza, e che, in base alle tabelle di equiparazione prese a riferimento per il riconoscimento dell'indennità di cui si controverte, personale non dirigenziale del comparto universitario (VII livello) è stato equiparato a personale dirigenziale sanitario (ex IX qualifica poi equiparata al dirigente sanitario non medico).

4. Per comprendere se ed entro quali limiti tale peculiare istituto sia pensionabile, si deve considerare, in primo luogo, che la c.d. integrazione ospedaliera riconosciuta al ricorrente, già prevista dall'art. 1 della legge n. 200/1974 e dall'art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, pur costituendo parte del trattamento economico del personale universitario, *non ha natura stipendiale* in senso stretto ma piuttosto si configura quale *accessorio dello stipendio* (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 11 ottobre 2004 n. 443), e, in quanto tale, certamente non è soggetta alla maggiorazione del 18% prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973 in base al principio di tassatività (confermata già dalle risalenti delibere n. 160 del 1993 e n. 101 del 1999 della Sezione del Controllo della Corte dei Conti) rilevandosi che “*la relativa disposizione di legge*” di istituzione di detta indennità di integrazione stipendiale “*non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile*” ai fini della

predetta maggiorazione del 18% (in termini, sentenza n. 579/2019 cit.).

Ma l'affermazione della spendibilità dell'indennità ai fini pensionistici non consente neppure di inferirne automaticamente la piena valorizzazione in quota A (senza maggiorazione del 18%); il riferimento fondamentale per la base di computo della pensione non può che essere, innanzi tutto, la retribuzione tipica dell'effettiva qualifica non dirigenziale del lavoratore e, solo in seconda battuta, si possono ponderare le disomogenee voci (delle voci del trattamento sanitario) che concorrono a comporre il coacervo della c.d. "integrazione ospedaliera".

Ed invero, pur potendosi affermare che l'indennità ospedaliera è di per sé goduta in maniera fissa e continuativa sulla scorta di disposizioni pattizie, va tenuto fermo che il concetto di "stipendio" assunto dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato, da un lato prescinde dalla natura fissa e continuativa dell'emolumento (diversamente da quanto previsto per gli enti locali) e, dall'altro, neppure coincide con la nozione allargata di "retribuzione" che viene recepita negli accordi contrattuali (cfr., *ex multis*, Corte dei Conti Sez. I App., n. 408/2007).

Nel caso di specie, considerate le diverse voci che hanno determinato la c.d. "integrazione ospedaliera" (cfr. la tabella prodotta dall'AOU in esito all'ordinanza istruttoria sopra richiamata), è noto che l'indennità di posizione minima contrattuale ed una parte dell'indennità di risultato previste nel CCNL dei dirigenti sanitari sono state "conglobate" nello stipendio tabellare dei "dirigenti sanitari" (art. 41 del CCNL dirigenti 2002-2005), come rilevato da ultimo anche dal ricorrente e dall'A.O.U., e in tale misura può dirsi che, dalla data di vigenza di tale disciplina pattizia, siano diventate

componenti fisse e continuative della retribuzione tipica del dirigente ma non

anche di quella del dipendente che non possiede tale qualifica. Tali voci non

possono, quindi, neppure astrattamente reputarsi parte della struttura

retributiva fondamentale di un dipendente privo di qualifica dirigenziale.

Non essendo tipiche del trattamento tabellare o fondamentale del personale

non dirigenziale, la circostanza della loro fruizione in costanza di rapporto

lavorativo, quale beneficio economico a titolo di “equiparazione” - ossia per

mezzo di un istituto a valenza meramente economica e di natura non

corrispettiva (cfr. supra par. 2.2.2) - non può trasformarle in voci

valorizzabili ai fini pensionistici in quota A, ancorché di esse se ne predichi

il godimento con carattere di fissità e continuità.

È principio consolidato che la *fissità e continuità* va riferita alla *qualifica*

posseduta dal dipendente che la percepisce, tanto è vero che anche lo

svolgimento pieno ed effettivo di funzioni provvisorie dirigenziali dà, sì,

diritto ad un trattamento economico più elevato di quello proprio della

qualifica di appartenenza, ma, pur possedendo i caratteri della fissità e

continuità, mai potrebbe dare titolo a un inquadramento giuridico automatico

nel ruolo dirigenziale e, in ogni caso, se ne esclude la possibilità di

valorizzarlo in quota A ai fini pensionistici (cfr. ex multis Corte dei conti, II

sez. App., sent. n. 512/2019).

È, d'altra parte, affermazione pure consolidata che affinché un emolumento

possa essere qualificato come rilevante ai fini del calcolo della c.d. prima

quota, non è sufficiente “*la sua inerenza al coacervo delle voci retributive*

aventi natura stipendiale” ma esso deve avere una “*funzione di permanente*

corrispettività” (cfr., Appello Sicilia, n.100/A/2011), ed al riguardo non si

può affermare che l'indennità "de Maria" possieda, per definizione, tale carattere, avendo una funzione *perequativa* piuttosto che *corrispettiva* (cfr. Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 1997, n. 136, supra citata).

Va pure evidenziato che le voci "indennità di posizione conglobata" e "indennità di risultato conglobata" sono indubbiamente connaturate all'effettivo inquadramento nel ruolo dirigenziale e tipiche di tale qualifica, traendo giustificazione dal fatto che al dirigente spetta astrattamente la garanzia del conferimento di un incarico direttivo che solo giustifica l'erogazione di una indennità di posizione, ancorché minima e contrattualmente fissa (così come solo al dirigente spetta, in caso di effettivo conferimento dell'incarico, anche una parte variabile dell'indennità di posizione in base alla gradazione dell'incarico); perciò, anche l'indennità di posizione minima contrattuale (poi divenuta indennità conglobata) e l'indennità di risultato conglobata, ancorché siano computate nella c.d. "integrazione ospedaliera" attribuita al dipendente nel corso del rapporto lavorativo (nel caso di specie, rispettivamente in misura pari a € 5.578,80 per quanto riguarda la retribuzione di posizione conglobata, e a 930,84 euro annui, per quanto attiene alla retribuzione di risultato conglobata), non possono essere valorizzate ai fini pensionistici in quota "A".

Diversamente, possono reputarsi pensionabili (in quota A senza l'incremento del 18%), quelle altre voci differenziali – anch'esse concorrenti a determinare la predetta indennità perequativa in base alla tabella prodotta dall'AOU – quali le differenze in incremento dell'indennità integrativa speciale e dello stipendio che, invece, sono voci comuni alla struttura retributiva non dirigenziale di effettivo inquadramento (comparto statale) ed

a quella oggetto di “equiparazione” (dirigente comparto sanità).

4.2. Appare coerente con tale ricostruzione sia l’indicazione contenuta nell’art. 83 (“Struttura della retribuzione”) del CCNL relativo al personale del comparto Università 2006-2009, invocato dal ricorrente, laddove indica tra le voci che compongono il *“trattamento fondamentale”* proprio la *“equiparazione stipendiale prevista dall’art. 31 del DPR n. 761/79 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico”*, atteso che non ci sarebbe stato bisogno di quest’ultima precisazione se non per distinguerla da un’altra parte di indennità non utile in quota A; sia la nota operativa INPDAP n. 3 del 1999 laddove precisa che “concorrono alla prima quota di pensione” la retribuzione di posizione e l’indennità di Ateneo attribuite al personale appartenente alla categoria EP (quadri). In tal caso, infatti, come per i dirigenti - da cui la struttura retributiva dei “quadri” è mutuata - l’indennità di posizione (fissa) rappresenta una voce del trattamento fondamentale. Invece, per il personale non dirigenziale o non appartenente alla categoria EP, il trattamento retributivo non contiene strutturalmente siffatte voci.

4.3. D’altra parte, diversamente opinando, si giungerebbe all’irragionevole conclusione di consentire proprio ai dipendenti che hanno un inquadramento giuridico non dirigenziale (e tanto più distante da quello dirigenziale) di beneficiare ai fini del trattamento di quiescenza di un inquadramento diverso da quello effettivamente e giuridicamente posseduto e di trarre paradossalmente vantaggio da tale posizione in misura assai cospicua, ed anzi tanto più cospicua quanto più inferiore è l’effettivo inquadramento giuridico statale rispetto a quello dirigenziale, viepiù violando il principio di

tassatività e nominatività di cui si è riferito in premessa.

4.4. Per quanto sopra, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla pensionabilità della indennità perequativa entro i limiti riferiti, ossia escludendo dalla quota A le voci relative alla indennità di posizione conglobata, alla indennità di risultato conglobata e alla indennità di posizione minima unificata; le restanti voci differenziali (stipendio e i.i.s.) di cui in concreto si compone la c.d. “indennità de Maria” possono essere, invece, prese in considerazione al fine di determinare, per differenza, l’“integrazione” da valorizzare in quota A senza l’aumento del 18 %, con conseguente onere per l’INPS di riliquidare la pensione nei suddetti termini.

Nel caso di specie, va precisato che, stando al prospetto prodotto dall’A.O.U., l’I.I.S. sanitaria verrebbe valorizzata nei riferiti termini (quota A senza maggiorazione del 18%) nella sua globalità, in quanto più favorevole rispetto a quella universitaria (*vedi punto 2) del prospetto di cui alla nota prot. n. 4351/2020 sopra richiamata al punto IV.B*), e, pertanto, la stessa voce non può essere considerata e valorizzata, una seconda volta, quale differenza tra le due IIS (*vedi punto 3 del riferito prospetto*).

5. La domanda subordinata proposta dal ricorrente e volta alla restituzione delle somme oggetto di trattenute previdenziali va rigettata. Al riguardo, si rileva che le trattenute previdenziali operate sul complesso della c.d. indennità De Maria sono state comunque utili, sia pure nei termini e nei limiti sopra riferiti, ai fini pensionistici.

Né potrebbe pretendersi alcun automatismo che possa implicare la piena valorizzazione ai fini pensionistici delle stesse, ed anzi l’attuale ordinamento previdenziale non prevede l’istituto della restituzione dei contributi versati

neppure quando questi ultimi risultino insufficienti per la corresponsione della pensione, di modo che essi restano nell'acquisizione legittima della gestione previdenziale di appartenenza, malgrado essi non siano in concreto utili per l'insorgenza di alcun trattamento pensionistico (Cfr., Corte costituzionale, 31 luglio 2000, n.404), principio più volte ribadito dalla stessa Corte di cassazione (cfr., ad esempio, Cass. sez. lav., sent. 21 febbraio 2011, n.4163) che ha sostenuto che la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra contributi e prestazioni e il principio solidaristico, propri della previdenza obbligatoria, escludono in radice la possibilità di individuare un'ipotesi di arricchimento senza causa da parte dell'Ente previdenziale, nei casi di mancata erogazione per qualsivoglia ragione della prestazione pensionistica, pur in presenza dell'avvenuto versamento della contribuzione (cfr. Corte dei conti, I sez. App, n. 12/2015).

6. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione, considerando nella quota "A", senza la maggiorazione del 18 %, anche le retribuzioni di cui all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 limitatamente a quanto sopra riferito e con esclusione delle voci afferenti all'indennità di posizione conglobata e alla indennità di risultato conglobata.

Conseguentemente, l'INPS è condannato ad eseguire la riliquidazione della pensione nei termini prima indicati, con decorrenza dalla cessazione dal servizio dell'istante, e a provvedere al pagamento della pensione così rideterminata con corresponsione dei relativi arretrati, computati per differenza con quanto già erogato alla ricorrente a titolo di pensione e maggiorati di interessi e rivalutazione, calcolati secondo il principio

dell'assorbimento, e sino all'effettivo soddisfo.

7. In considerazione della particolare complessità della questione e dell'esito della controversia, solo parzialmente vittorioso per il ricorrente, si ritiene di compensare per metà le spese di lite e, pertanto, di liquidare le stesse - al netto della compensazione - nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, sul ricorso iscritto al numero di R.G. 65363:

- accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
- compensa le spese di lite per metà; condanna l'INPS, per l'altra metà, al pagamento della somma di € 500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 7 luglio 2020.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 19 agosto 2020

Pubblicata il 20 agosto 2020

Il Funzionario Responsabile

del servizio pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

